



ISTITUTO COMPRESIVO "RINA DURANTE"
MELENDUGNO - BORGAGNE

Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Sede amministrativa: Via San Giovanni, 1 - 73026 MELENDUGNO Tel. 0832.834021 - Fax 0832.837175
Ambito 18 Codice Meccanografico: LEIC829006 - Codice fiscale 80010880757
Sito web: www.icsmelendugno.edu.it - e mail: leic829006@istruzione.it
e-mail certifica: leic829006@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

VISTO il parere favorevole del Collegio Docenti del 08/04/2021 (Delibera n. 6)

VISTA l'approvazione del Consiglio di Istituto del 14/04/2021 (Delibera n. 17)

si adotta il seguente regolamento:



PREMESSA

PARTE I: ORARIO – INGRESSO-USCITA - FREQUENZA

Art.1 - Orario funzionamento Istituto

Art.2 - Ingresso/uscita alunni

Art.3 - Ingressi posticipati e uscite anticipate

Art.4 - Frequenza, assenze/giustificazioni

PARTE II: COMPORAMENTI

Art.5 – Comportamento Alunni

Art.6 – Comportamento Docenti

Art.7– Comportamento Genitori

Art.8 – Comportamento Collaboratori scolastici

PARTE III : NORME PER LA SICUREZZA - DIVIETO DI FUMO

Art.9 - Sicurezza

Art.10- Divieto di fumo

PARTE IV : PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.11 - Scuola Secondaria di primo grado

Art. 12 - Scuola Primaria

Art. 13 - Scuola dell'Infanzia

Art. 14 - Norme Comuni

PARTE V: NORME SULL'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Art. 15 - Norme sull'utilizzo dei telefoni cellulari

PARTE VI: ORGANO DI GARANZIA

Art. 16 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Art. 17 - Organo di Garanzia Interno

Art. 18 - Regolamento dell'Organo di Garanzia

Art. 19 - Organo di Garanzia Regionale

PARTE VII: NORME RELATIVE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 20 - Norme relative alla dematerializzazione degli atti amministrativi

PARTE VIII: FORMAZIONE CLASSI

Art. 21 - Criteri formazione classi

Art. 22 - Criteri di formazione delle sezioni di Scuola dell'Infanzia

Art. 23 - Criteri di formazione delle classi di Scuola Primaria

Art. 24 - Criteri di formazione delle classi di Scuola Secondaria di 1° grado

PARTE IX: REGOLAMENTO INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

Art. 25 - Regolamento incontro Scuola Famiglia Scuola Secondaria

PARTE X: USO EXTRAISTITUZIONALE DELLA SCUOLA

Art. 26 - Uso extraistituzionale della Scuola

PREMESSA

Il Regolamento dell'Istituto, diretto alle alunne ed agli alunni che lo frequentano (in seguito compresi nella denominazione unica di alunni), nonché a tutti coloro che vi agiscono in qualità di operatori scolastici, di utenti o di soggetti esterni aventi diritto, dovere o interesse legittimo ad accedervi, costituisce riferimento certo per la conoscenza delle norme da osservare e da promuovere, al fine di assicurare condizioni di tranquillità, di sicurezza e di buon funzionamento della scuola, e per la chiara individuazione delle responsabilità.

La vita dell'Istituto consiste di: attività didattiche, attività di mensa scolastica, attività degli Organi Collegiali e/o di loro articolazioni, attività di aggiornamento del personale, attività di studio e di ricerca condotta dai docenti, attività proprie dei servizi generali ed amministrativi, attività parascolastiche ed extrascolastiche, attività culturali autorizzate secondo le norme vigenti e condotte di concerto con l'istituto o autonomamente, da soggetti esterni che realizzino, integrandola, la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

PARTE I: ORARIO-INGRESSO-USCITA-FREQUENZA

Art. 1 - Orario funzionamento Istituto

1) L'attività didattica dell'Istituto è articolata, per ciascun ordine di scuola, secondo l'orario di seguito riportato :

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA (40 ORE)

Ingresso: dalle ore 08,00 alle ore 09,00 ciascuno dalla porta di ingresso della propria sezione

Uscita: alle ore 16,00 consegna alunni alle famiglie dall'ingresso della sezione

Sabato sospensione delle lezioni

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA (tempo ordinario) (27 ORE)

Ingresso: dal lunedì al venerdì ore 08,00

Uscita: martedì e giovedì ore 14.00

lunedì, mercoledì e venerdì ore 13.00

Sabato sospensione delle lezioni

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA (tempo pieno) (40 ORE)

Ingresso: dal lunedì al venerdì ore 08,00

Uscita: dal lunedì al venerdì ore 16,00

Sabato sospensione delle lezioni

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA SEC. 1° GRADO (tempo ordinario) (30 ORE)

Ingresso: dal lunedì al venerdì ore 08,15

Uscita: dal lunedì al venerdì ore 14,15

Sabato sospensione delle lezioni

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA SEC. 1° GRADO (tempo prolungato) (36 ORE)

Ingresso: dal lunedì al venerdì ore 08,15

Uscita: martedì, mercoledì, venerdì ore 14,15

Uscita: lunedì e giovedì, ore 17,15

Sabato sospensione delle lezioni

- 2) Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario annuale stabilito dal Ministro dell'Istruzione, integrato dagli adattamenti introdotti dall'Assessore Regionale alla P.I. ed, eventualmente, dal Consiglio d'Istituto e sono scandite in un orario settimanale ed in uno giornaliero delle lezioni, formulato dal Dirigente Scolastico in conformità a criteri e proposte deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.
- 3) Nella Scuola Secondaria di 1° grado, il tempo scuola è di 30 ore settimanali obbligatorie per il tempo ordinario, 36 ore settimanali obbligatorie per il tempo prolungato, con un incremento orario delle discipline letterarie e scientifiche. Le lezioni antimeridiane si tengono dalle ore 8.15 alle ore 14.15. Il lunedì e il giovedì le lezioni, per il tempo prolungato, si protraggono fino alle ore 17.15 con mensa autogestita.
- 4) Nella Scuola Primaria le attività didattiche si sviluppano nell'arco di 27 ore settimanali per il tempo ordinario e 40 per le classi a tempo pieno.
- 5) Nella scuola dell'infanzia le attività si sviluppano nell'arco di 40 ore settimanali per tutte le sezioni, con orario giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì.

Art. 2 . INGRESSO/USCITA ALUNNI

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Melendugno utilizzeranno per l'ingresso e l'uscita il seguente ordine.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Ingresso ore 8.15	
CLASSE	INGRESSO - USCITA
1A-1B-1C	Via San Giovanni SCALA A
3B-3C	via Fratelli Longo ingresso di sicurezza SCALA C
3A-2B	via Fratelli Longo SCALA B (PORTA 1)
2C-2A	via Fratelli Longo SCALA B (PORTA 2)
ORARIO RICREAZIONE: ORE 10.10- 10.20/ ORE 12.10 - 12.15	
DIVIETO ASSOLUTO DI MANDARE GLI ALUNNI IN BAGNO DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA	

SCUOLA PRIMARIA	
CLASSE	INGRESSO E USCITA
1[^]	Via San Giovanni SCALA A
2[^]	Via Sicilia Sala Conferenze
3[^]	Via Fratelli Longo SCALA B Gli alunni saliranno nelle classi dalla scala interna
4[^]	Via Fratelli Longo SCALA C
5[^]	Via San Giovanni SCALA D Ingresso di sicurezza
ORARIO RICREAZIONE TEMPO ORDINARIO ORE 9.55 - 10.10 / 11.55-12.05 ORARIO RICREAZIONE TEMPO PIENO ORE 9.55 - 10.10 DIVIETO ASSOLUTO DI MANDARE GLI ALUNNI IN BAGNO DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA	

SCUOLA INFANZIA MELENDUGNO
<p>Gli alunni della Scuola dell'Infanzia vengono accompagnati dai genitori fino alla porta dell'aula che accoglie la sezione, utilizzando il cortile esterno, e vengono accolti dalle rispettive insegnanti.</p> <p>A conclusione delle attività, bambine e bambini vengono affidati dagli insegnanti ai loro genitori o a persona da questi delegata preventivamente su apposito modulo da consegnare in segreteria, sottoscritto obbligatoriamente da entrambi i genitori.</p>

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA BORGAGNE
<p>Gli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Borgagne entreranno ciascuno dalla porta dell'atrio più vicina al plesso che accoglie il rispettivo ordine di scuola.</p>

1. A conclusione delle lezioni tutti gli alunni usciranno utilizzando gli stessi varchi di entrata e saranno accompagnati dagli insegnanti che li consegneranno ai genitori o a persona delegata preventivamente su apposito modulo da consegnare in segreteria sottoscritto obbligatoriamente da entrambi i genitori.
2. Gli studenti della scuola dell'infanzia e delle classi 1[^],2[^],3[^] scuola primaria non possono allontanarsi dall'edificio da soli o con persona diversa da quella indicata dai genitori. Qualora i genitori, occasionalmente, chiedano al genitore di un altro studente di prelevare il proprio figlio, è necessario che se ne dia comunicazione preventiva al docente coordinatore di classe. La persona delegata dovrà presentarsi a scuola munita di documento di identificazione.
3. Per la Scuola Secondaria di I grado e per gli alunni delle classi 4[^] e 5[^] della scuola Primaria, famiglia e scuola possono attenersi al criterio della *riconsegna potenziale*, ai sensi della legge 172/2017, anche al fine di favorire il diritto del minore alla graduale acquisizione della propria autonomia. Le famiglie all'inizio dell'anno scolastico compilano e consegnano in segreteria l'autodichiarazione, secondo il modello "richiesta liberatoria uscita autonoma alunni". La Scuola, attraverso tale liberatoria, esercita un ponderato consenso. In caso contrario, gli alunni sono ripresi da scuola dai genitori o da persona delegata.
4. Ad eccezione dei genitori dei bambini frequentanti le classi 1[^] Primaria di Melendugno, non è consentito l'accesso nel cortile antistante all'edificio.
5. Per il plesso di Melendugno della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, è fatto divieto a genitori e ad alunni di accedere al cortile della scuola dall'ingresso di via Fermi. Tale divieto è imposto per ragioni di sicurezza, poiché l'accesso in questione è ad uso esclusivo del personale della scuola.

Art. 3 INGRESSI POSTICIPATI E USCITE ANTICIPATE

1. L'ingresso o l'uscita dalla scuola, in momenti diversi da quelli iniziali e finali, dovuti a esigenze della famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico, devono avvenire in coincidenza con la fine di una delle ore di lezione.
2. Gli alunni, in caso di arrivo a scuola con ritardo, ad avvenuta chiusura dei cancelli, devono essere accompagnati da uno dei genitori ed essere ammessi alle lezioni con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, del Collaboratore Vicario o, in mancanza di entrambi, del docente in servizio nella classe, il quale è tenuto ad annotare sul registro di classe il nome dell'alunno e l'ora di arrivo.
3. Il ritardo superiore a dieci minuti comporta l'accesso in aula, all'inizio dell'ora di lezione immediatamente successiva all'arrivo, previa giustificazione dei genitori.
4. Gli alunni che per motivi familiari o per malessere fisico debbano uscire prima della fine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, possono allontanarsi dalla propria aula e dall'edificio scolastico, solo con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, del Collaboratore Vicario o, in mancanza di entrambi, del docente presente in classe, a condizione che possano essere affidati ad uno dei loro genitori o, nei casi di impossibilità, ad altra persona indicata nella delega.
5. Per la Scuola dell'Infanzia: i genitori che intendono prelevare gli alunni prima delle ore 16.00 dovranno presentare istanza scritta e motivata al Dirigente. In ogni caso saranno autorizzate uscite esclusivamente alle ore 13.30 o alle ore 14.30. Per i bambini che non hanno ancora compiuto i tre anni è prevista una finestra di uscita alle ore 13.30.

Art. 4. FREQUENZA, ASSENZE e GIUSTIFICAZIONI

1. La frequenza delle lezioni da parte degli alunni è obbligatoria e deve essere assicurata con regolarità, sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, dal momento che fra le due tipologie non sussistono condizioni di differenza qualitativa ed organizzativa. Le assenze, anche di un solo giorno, devono essere giustificate da un genitore (o da chi ne fa le veci) al docente in servizio alla prima ora, esclusivamente tramite il format presente nel diario scolastico.
2. In caso di mancata giustificazione, lo studente è ammesso in classe con l'obbligo di giustificare entro il giorno successivo e il docente della prima ora di lezione è tenuto ad annotarla sul registro di classe.
3. Dopo tre giorni di mancata giustificazione, il docente della prima ora comunicherà alla segreteria alunni e si provvederà a contattare telefonicamente la famiglia dello studente.
4. Devono presentare la giustificazione dell'assenza accompagnata dal certificato medico di guarigione e di riammissione alle lezioni, nel caso in cui l'assenza sia durata più di dieci giorni continuativi (compreso il sabato e la domenica) e sia stata dovuta a malattia.
5. Per assenze ripetute e ingiustificate la scuola provvederà a informare la famiglia con atto scritto.
6. In caso di periodi prolungati di assenze ingiustificate, il DS, dopo gli opportuni accertamenti, informerà le Autorità Giudiziarie competenti.
7. Per eventuali periodi di assenza programmata, superiore o pari a cinque giorni, si chiede una comunicazione preventiva, e con un certo anticipo, ai docenti di classe, che potranno così fornire eventuali indicazioni di lavoro da svolgere durante l'assenza.
8. Durante il periodo di assenza, gli alunni sono tenuti a informarsi personalmente sul lavoro svolto in classe, sui compiti assegnati e sulle verifiche programmate.
9. Per quanto concerne la Scuola Secondaria di primo grado, la normativa in materia di valutazione degli alunni: D.lvo 62/17, ha stabilito che: "**ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**".
10. Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, occorre fare riferimento al monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
11. Il monte ore annuale nella Scuola Secondaria di primo grado è da considerarsi, per il tempo ordinario pari a 990 ore annuali, pari a 30 ore settimanali per 33 settimane e per il tempo prolungato pari a 1188 ore annuali, pari a 36 ore settimanali per 33 settimane.
12. Conseguentemente il numero di ore di assenza massimo è pari a 247,5 ore di lezione annuali per il tempo normale e di 297 ore di lezione per il tempo prolungato.
13. Non rientrano ai fini del calcolo dei giorni di assenza, tutte le assenze che, in base ai criteri fissati annualmente dal Collegio dei Docenti sono da ritenersi escluse da tale computo.
14. L'art. 14, comma 7 del DPR 122/09, dispone che: "per procedere alla valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite".
15. A tal fine il Collegio dei Docenti ha deliberato, per l'anno scolastico in corso, di ammettere la deroga per le seguenti tipologie di assenze:
 - a) Assenze continuative per gravi motivi di salute;
 - b) Assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia;

- c) Assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- d) Assenze per partecipare ad attività culturali ed artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti;
- e) Assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose
- f) Uscite anticipate per frequentare lezioni al conservatorio;
- g) Assenze per gravissimi problemi di famiglia (lutti entro il secondo grado, provvedimenti dall'Autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado.
- h) Assenze per recarsi a far visita ai parenti entro il secondo grado che siano in regime di detenzione presso strutture penitenziarie

PARTE II

COMPORAMENTI

Art. 5 – COMPORAMENTO ALUNNI

Gli alunni rispettano accuratamente tutte le disposizioni di seguito indicate:

1. giungono nelle vicinanze della scuola in tempo utile per entrarvi al suono della campanella di avviso, azionata dal Personale Ausiliario cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
2. in attesa dell'avviso di entrata, si trattengono nell'area recintata di pertinenza della scuola ciascuno nel proprio punto di raccolta, conversando con i compagni, senza scorrazzare con biciclette (che devono essere parcheggiate immediatamente dopo l'arrivo), senza compiere azioni o gesti che possano arrecare danno ad altri;
3. al suono della campana gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria entrano e si dirigono in modo sollecito e ordinato ai rispettivi punti di incontro e sono accompagnati dagli insegnanti nelle rispettive aule. Gli alunni delle classi quarte e quinte salgono utilizzando le scale esterne. Tutti gli studenti utilizzano le scale **secondo il criterio di due alunni per gradino con l'intervallo di almeno un gradino vuoto fra coppie di alunni**. Giunti in classe, ciascuno riporrà in sicurezza il proprio materiale didattico negli spazi appositi;
4. al suono della campana gli alunni della Scuola Secondaria entrano e si recano in modo ordinato e sollecito ognuno nella propria classe ove riporranno in sicurezza il proprio materiale didattico negli spazi appositi;
5. rimangono nella propria aula durante il cambio dei docenti, alla fine di ogni ora di lezione;
6. in tutti i momenti della giornata scolastica non si sottraggono mai autonomamente alla diretta vigilanza dei Docenti e dei Collaboratori scolastici;
7. nel corso dell'intervallo nella Scuola Secondaria di primo grado, senza sottrarsi alla vigilanza del docente, gli alunni devono trattenersi in classe o nello spazio immediatamente antistante l'aula o possono recarsi fuori nel cortile accompagnati dal docente; consumano la colazione, impegnandosi accuratamente a mantenere puliti i luoghi mediante l'uso degli appositi cestini per i rifiuti e riprendono il proprio posto nell'aula subito dopo il suono della campanella che segnala la fine della ricreazione;
8. si recano ai servizi igienici secondo le disposizioni del DS;
9. hanno massima cura degli arredi, dei sussidi didattici, delle attrezzature e di tutte le strutture, murarie e non, della scuola in quanto consapevoli che tali beni appartengono alla collettività e sono da preservare dai danni o dai deterioramenti volontari o dovuti a trascuratezza;
10. utilizzano i servizi igienici in modo corretto rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia;
11. non arrecano danni alle cose dei compagni o di altri ,né si appropriano di cose che appartengono ad altri;
12. hanno sempre cura dell'ambiente scolastico, depositando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata;
13. nelle interazioni con i compagni improntano i loro comportamenti ai principi di reciproca solidarietà, usano atteggiamenti ed espressioni pacati e civili, dialogano in forma garbata con il Dirigente Scolastico, con i docenti e con il personale non docente;
14. prendono parte attiva a tutte le lezioni e si impegnano con assiduità e senso di responsabilità nello studio individuale e di gruppo nonché nei compiti da svolgere a casa;

15. hanno cura di portare a scuola e riportare a casa il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle attività e dei compiti a casa. Qualora dimentichino alcunché a casa o a scuola non sarà possibile farlo recapitare dai genitori o venirlo a prendere da scuola;
16. indossano la divisa in uso nell'Istituto; **hanno cura della propria igiene personale, indossano indumenti e scarpe puliti e coloro che hanno i capelli lunghi avranno cura di legarli;**
17. durante le lezioni mantengono una postura corretta;
18. nei casi in cui intendono manifestare eventuali disagi, presentano le loro richieste al Coordinatore del Consiglio di Classe o, per fatti rilevanti, al Dirigente Scolastico, previa autorizzazione dei docenti, evitando comunque improprie forme di protesta;
19. in caso di indisposizione, su specifica richiesta che viene vagliata dal docente di classe, devono ricorrere ai dispositivi telefonici della scuola tramite i Collaboratori scolastici;
20. durante la prima ora di lezione e negli ultimi venti minuti della mattinata agli alunni non sarà permesso di uscire dalla classe, se non in casi del tutto eccezionali e a discrezione del docente, nelle altre ore possono uscire con l'autorizzazione dell'insegnante;
21. non sono ammesse soste lungo i corridoi e nei bagni;
22. a scuola si potranno consumare esclusivamente le vivande portate da casa. Per ragioni di sicurezza e privacy si fa divieto di condividere con i compagni torte, pasticcini o altri alimenti;
23. negli spostamenti dall'aula ai laboratori, alla palestra o ad altri locali della scuola, si muovono insieme al docente o, in casi particolari, insieme al Collaboratore scolastico incaricato in modo ordinato ed impegnandosi al massimo nell'evitare voci e rumori per non disturbare le lezioni delle altre classi;
24. è vietato portare a scuola oggetti inutili e pericolosi. Il personale docente ha la facoltà di ritirare il materiale non attinente alla vita della scuola che verrà riconsegnato solo ai genitori. Si consiglia di non portare a scuola valori o somme di denaro che non siano strettamente necessarie e del cui smarrimento la scuola non potrà rispondere. La scuola non è in nessun caso responsabile dello smarrimento di beni e oggetti personali.

Art. 6 – COMPORTAMENTO DOCENTI

I docenti devono sempre essere rispettosi nei confronti degli alunni e attenersi accuratamente alle seguenti disposizioni:

1. devono essere a scuola almeno cinque minuti prima dell'orario d'ingresso degli alunni;
2. i docenti della Scuola dell'Infanzia di Melendugno e Borgagne attendono gli alunni nelle rispettive sezioni; i docenti delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria di Melendugno, attendono gli alunni nei rispettivi punti di ritrovo; i docenti delle classi quarte e quinte attendono gli alunni in prossimità delle scale del primo piano; i docenti della Scuola Primaria di Borgagne attendono gli alunni in prossimità delle rispettive aule; i docenti della Scuola Secondaria di Melendugno e Borgagne attendono i loro alunni nelle rispettive classi;
3. i docenti in servizio all'ultima ora accompagnano gli alunni ciascuno al proprio varco di uscita, e si trattengono fino al loro completo deflusso;
4. ogni docente, qualora inizi la propria giornata di lavoro in ora diversa dalla prima, è tenuto a trovarsi nelle immediate vicinanze dell'aula in cui presterà servizio al momento del suono della campanella di scansione delle ore;
5. il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione;

6. la vigilanza durante l'intervallo spetta al docente dell'ora precedente che è tenuto a rimanere in classe fino al termine dell'intervallo;
7. alla fine di ogni ora di lezione, il cambio di classe deve essere rapido ed è interesse dei docenti non lasciare le classi scoperte poiché vi è una *culpa in vigilando* sanzionabile sia civilmente che penalmente;
8. accompagnano gli alunni sia in palestra sia nei vari laboratori;
9. i docenti che, per motivi improcrastinabili, devono allontanarsi dall'aula durante l'ora di lezione, devono chiedere al Collaboratore di vigilare e comunque l'assenza deve essere più breve possibile;
10. per ragioni di sicurezza è opportuno che gli insegnanti non somministrino agli studenti alcun tipo di alimento, ivi comprese caramelle;
11. i docenti sono tenuti a mantenere il registro personale e di classe continuamente aggiornato;
12. al termine delle lezioni accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi ;
13. i certificati medici devono essere portati in segreteria e custoditi nella cartella personale degli studenti come previsto del D. L.vo 196/03 codice della privacy;
14. i docenti sono tenuti al segreto d'ufficio relativamente a tutte le questioni scolastiche. La violazione di questo dovere prevede gravi sanzioni.

Art. 7 – COMPORTAMENTO GENITORI

I genitori degli alunni, fatta salva ogni loro facoltà di osservazione critica costruttiva da presentare nelle forme e nelle sedi opportune, valorizzano e rinforzano con atti concreti l'azione educativa della scuola nei confronti dei loro figli e, in particolare:

1. vigilano sul comportamento dei propri figli negli spazi esterni degli edifici prima dell'ingresso e dopo l'uscita da scuola;
2. promuovono e facilitano nei propri figli la puntualità nel rispetto degli orari stabiliti;
3. vigilano sul corretto utilizzo della divisa da parte dei figli in uso presso la scuola;
4. **vigilano sulla cura e sull'igiene personale dei propri figli ivi compresi gli indumenti;**
5. intrattengono periodici e costanti rapporti di reciproco scambio di informazione e collaborazione con i docenti, esclusivamente nel tempo e negli orari a ciò destinati, senza chiedere l'interruzione, sia pure breve, delle lezioni;
6. vigilano, con le modalità da essi ritenute più idonee, sull'assolvimento dei doveri scolastici da parte dei loro figli, in particolare favorendo l'espletamento dei compiti assegnati dai docenti per lo studio individuale domestico;
7. interagiscono e collaborano con i genitori eletti in loro rappresentanza negli Organi Collegiali della Scuola e, in relazione a situazioni di particolare interesse, chiedono per il tramite dei suddetti rappresentanti, la convocazione degli Organi medesimi o l'uso dei locali scolastici per assemblee di classe;
8. contribuiscono, in base a specifiche competenze possedute e compatibilmente con i loro impegni personali, al rafforzamento dell'azione educativa e didattica della Scuola attraverso offerte di consulenza o di assistenza ai lavori di classe e, in particolare, per la realizzazione dei progetti d'istituto;
9. possono acquisire tutte le informazioni (circolari, iniziative, eventi...) attraverso la consultazione del sito della scuola o del registro elettronico;
10. al fine di stimolare e consolidare il senso di responsabilità e di autonomia dei figli, nonché per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica, **i genitori non chiederanno**

ai collaboratori scolastici di recapitare o di prelevare alcun tipo di oggetto o alimento, tranne gli occhiali da vista;

11. per motivi di sicurezza i genitori degli alunni della scuola primaria di Melendugno, che usufruiscono dell'accesso da via S. Giovanni, possono accompagnare gli studenti solo fin sotto le scale, lasciando le stesse ad uso esclusivo dei bambini.

I genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia:

12. si adoperano per accompagnare e riprendere i loro figli dalla scuola nel pieno rispetto degli orari fissati, contribuendo così a formare il senso di responsabilità dei piccoli nei confronti della scuola;
13. giustificano sempre alle docenti i ritardi o le assenze, rendendo al tempo stesso i bambini consapevoli di tale necessità;
14. limitano i ritardi nell'accesso e gli anticipi nell'uscita dei loro figli ai casi di vera eccezionalità;
15. si presentano personalmente a riprendere i propri figli all'uscita e, delegano persona di loro fiducia che indicheranno all'inizio dell'anno in segreteria su apposito modulo sottoscritto da entrambi i genitori.
16. **si astengono dal portare i propri figli a scuola quando gli stessi non si trovano in buone condizioni di salute, al fine di evitare sia eventuali malesseri e ritorni anticipati a casa sia eventuali contagi degli altri bambini;**
17. curano di vestire i loro figli con la divisa in uso presso l'Istituto, utilizzando pantaloni di tuta che rendono meno difficoltoso il compimento di operazioni di assistenza per bisogni vari, imprevedibili e urgenti;
18. concordano con le docenti le azioni necessarie ad assicurare ai propri figli una permanenza serena a scuola e, comunque, si astengono dal chiedere di essere ammessi all'interno delle aule quando vi si svolgono le lezioni;
19. informano tempestivamente le docenti di ogni eventuale bisogno particolare riguardante i propri figli, al fine di consentire alle docenti stesse di provvedervi in caso di necessità.

Art. 8 – COLLABORATORI SCOLASTICI

I Collaboratori scolastici consapevoli della necessità del loro contributo allo svolgersi efficiente e ordinato delle attività scolastiche, prestano in forma solerte il loro servizio:

1. per garantire il regolare andamento dell'attività didattica, in coerenza con le regole poste per gli studenti, i genitori e i docenti, durante lo svolgimento delle lezioni o comunque nell'arco della giornata scolastica, non dovranno prendere in consegna dai genitori o da persone da questi delegate, alcun tipo di oggetto o alimento (tranne occhiali da vista) per poi recapitarlo agli studenti. Nel caso in cui i genitori insistano nel voler comunque consegnare detto materiale potranno richiedere l'intervento o del Dirigente o del Vicario o del responsabile di plesso;
2. regoleranno l'ingresso degli studenti, con dovere di vigilanza all'entrata ed all'uscita delle scolaresche; vigileranno su gruppi o classi di alunni nei casi in cui, pur non specificamente incaricati, rilevano la temporanea impossibilità dei docenti a vigilare sugli alunni;
3. forniranno supporto operativo alle attività didattiche richieste dal docente (es. fotocopie durante le ore di lezione, trasporto di sussidi e piccole attrezzature, assistenza durante particolari attività di educazione fisica, gestione del materiale multimediale relativo al piano di pertinenza, ecc.), mediante una presenza continua sul posto di lavoro assegnato;

4. forniranno supporto all'attività amministrativa e in particolare: accoglienza e smistamento del pubblico, distribuzione e raccolta circolari interne, supporto all'ufficio alunni e personale;
5. sosterranno nelle vicinanze dei servizi igienici durante l'intervallo delle lezioni, al fine di sorvegliare gli spostamenti degli alunni;
6. regoleranno l'accesso all'edificio scolastico di genitori, altri utenti e soggetti esterni, previo riconoscimento per nome e qualifica, con garbata forme di accoglienza, con offerta di informazione e di idoneo orientamento sulle modalità organizzative dell'istituto ovvero mediante ammissione autorizzata dei visitatori a conferire con il Dirigente scolastico, con il personale di segreteria e con i docenti, negli orari a ciò specificamente destinati; in particolare, nella scuola dell'infanzia, non consentono a persone diverse dagli operatori scolastici di entrare nei locali adibiti a cucina e a dispensa alimentare;
7. cureranno con discrezione, la completa ed immediata notifica ai docenti, agli alunni ed al personale non docente di tutte le comunicazioni emanate dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi;
8. apriranno gli accessi all'edificio scolastico entro le ore 7.30 e li chiuderanno, alla conclusione delle attività svolte nella giornata, dopo accurato controllo sulla sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza dell'edificio;
9. apriranno i cancelli riservati agli alunni della scuola Primaria e Secondaria, alle ore 7.50 e li chiuderanno alle ore 8.30 per riaprirli al termine delle attività didattiche;
10. parteciperanno, secondo i ruoli assegnati, alle procedure di segnalazione e di primo intervento in casi di emergenza, anche simulata, e a quelle conseguenti di evacuazione dell'edificio;
11. effettueranno, con impiego del tempo strettamente necessario, tutti i servizi esterni inerenti la qualifica;
12. per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al piano annuale delle attività redatto e notificato dal DSGA.

PARTE III : NORME PER LA SICUREZZA - DIVIETO DI FUMO

Art. 9 – NORME PER LA SICUREZZA

1. Ciascun docente, ciascuna unità di personale non docente e ciascun alunno, secondo le informazioni o gli insegnamenti ricevuti, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle delle altre persone presenti nella scuola, evitando accuratamente ogni azione od omissione che possa produrre effetti dannosi o, semplicemente, pericoli.
2. Al fine di osservare i doveri dettati dal decreto legislativo n. 81/2008, docenti, non docenti e alunni:
 1. rispettano tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico ai fini della protezione collettiva ed individuale contenute in apposito regolamento e fatte oggetto di studio nell'ambito del Progetto Sicurezza e Protezione Civile;
 2. utilizzano correttamente macchinari, sostanze e attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di protezione e di sicurezza;
 3. segnalano immediatamente al Dirigente Scolastico, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ogni eventuale guasto, deterioramento o disfunzione dei macchinari, delle sostanze o delle attrezzature;
 4. non rimuovono e non modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 5. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 6. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 7. contribuiscono, insieme al Dirigente Scolastico e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione, ad osservare tutti gli obblighi imposti dalle norme o dalle autorità competenti ovvero tutti i comportamenti dettati per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
3. Per quanto non espressamente dichiarato nel presente Regolamento si fa riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) adottato dalla Scuola.

Art. 10 – DIVIETO DI FUMO

1. Il divieto di fumo nei locali scolastici è esteso anche ai cortili e all'uso delle sigarette elettroniche.
2. E' fatto divieto a tutti, docenti, personale ATA, genitori di fumare sia nei locali della scuola che nel cortile antistante e retrostante alla scuola. A tal fine saranno nominati dei responsabili che vigileranno affinché questa norma sia rispettata da tutti. In caso di inadempimento saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa.
Nel caso in cui uno studente disattenda al divieto di fumo nei locali scolastici, le famiglie saranno tempestivamente convocate.

PARTE IV: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 11 - Scuola Secondaria di 1° grado

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti e gli atti compiuti dagli alunni che configurino inosservanza dei loro doveri descritti nel presente regolamento, nel patto di corresponsabilità, ovvero violazione dei diritti degli altri.
2. Sanzioni inflitte dai docenti in servizio in classe:
 - a) ammonizione privata;
 - b) ammonizione alla presenza dei compagni di classe;
 - c) allontanamento dalla lezione in corso all'atto dell'infrazione con consegna al DS o al vicario o al referente di plesso.

Infrazioni commesse. Le suddette sanzioni sono annotate sul registro di classe per le seguenti infrazioni:

1. disturbo durante le lezioni;
 2. mancanza del necessario materiale didattico;
 3. lievi insulti nei confronti dei compagni;
3. Sanzioni inflitte dal Consiglio di Classe
- a) allontanamento dalle lezioni fino a 10 giorni;
 - b) esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione

Infrazioni commesse. Le suddette sanzioni saranno adottate dal consiglio di classe, previa annotazione sul registro di classe da parte del docente o del dirigente, per le seguenti infrazioni:

1. gravi offese verbali (ingiurie, insulti, ecc.) a compagni, docenti e altri operatori;
 2. danneggiamenti di materiali e suppellettili della scuola o dei compagni;
 3. comportamenti gravemente irrispettosi e/o lesivi verso i docenti ed i compagni, ivi compreso l'uso non conforme alle regole del telefono cellulare, delle piattaforme utilizzate per le attività didattiche, dei social;
 4. Introduzione e/o utilizzo nei locali scolastici di sostanze alcoliche o di sigarette, anche elettroniche o di tabacco
4. Sanzioni inflitte dal Consiglio di Classe
- a. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni;

Infrazioni commesse. Le suddette sanzioni saranno adottate dal Consiglio di Classe, previa annotazione sul registro di classe da parte del docente o del dirigente, per le seguenti infrazioni:

1. reiterati comportamenti gravemente irrispettosi e/o lesivi verso i docenti ed i compagni;
 2. reiterati danneggiamenti gravi di materiali e suppellettili della scuola o dei compagni.
5. Sanzioni inflitte dal Consiglio d'Istituto:
- a) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
 - b) trasferimento ad altra scuola;
 - c) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Infrazioni commesse. Le suddette sanzioni sono inflitte dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di classe agli alunni che:

1. abbiano introdotto nella scuola droghe;
2. abbiano commesso reato contro la dignità ed il rispetto della persona umana quale violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie pubbliche;
3. abbiano commesso reato di natura sessuale;

4. abbiano avuto comportamenti che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone (incendi, allagamenti, ecc.)
 5. si siano resi responsabili o complici di atti di aggressione consapevoli e volontari, perpetrati in maniera persistente e organizzata, con modalità dirette o indirette o con ausilio di strumenti elettronici, nei confronti di uno o più compagni;
 6. abbiano compiuto reiterati atti di danneggiamento di cose di altri o della scuola
 7. abbiano commesso atti gravemente lesivi della persona e/o della personalità di un compagno (aggressioni fisiche con danni, aggressioni verbali di scherno, gravi insulti, umiliazioni, mortificazioni, indirizzamento di gesti triviali e/o osceni, discriminazione sociale, calunnie subdole finalizzate alla discriminazione sociale, ecc.);
6. Il Consiglio d'Istituto commisurerà la sanzione o la durata dell'allontanamento sulla base della gravità dell'azione, del reato o del pericolo;
 7. Il provvedimento di trasferimento ad altra scuola è adottato dal Consiglio d'Istituto sulla base di valutazione espressa dall'autorità giudiziaria, dai servizi sociali, ovvero in base a situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia dell'alunna o dell'alunno interessato, per reiterazione di reati contro la dignità ed il rispetto della persona umana o per reati di grave violenza che abbiano determinato o possano determinare seria apprensione sociale e che non rendano esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica;
 8. La sanzione esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato è inflitta dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi e al ricorrere delle medesime condizioni di quelli indicati al precedente comma;
 9. Qualunque sanzione irrogata per responsabilità personale in furto o in danneggiamenti di materiali e suppellettili della scuola o di oggetti dei compagni o di terzi comporta sempre il risarcimento dei danni arrecati alla scuola o alle persone e, ove il caso lo preveda, la segnalazione all'autorità giudiziaria.

art. 12 - Scuola Primaria

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti e gli atti compiuti dagli alunni che configurino inosservanza dei loro doveri descritti nel presente regolamento ovvero violazione dei diritti degli altri.
2. Agli alunni che siano riconosciuti responsabili di infrazione disciplinare è inflitta una delle seguenti sanzioni disciplinari:
3. sanzione inflitta dal docente:
 - a) ammonizione del docente
 Infrazioni commesse. la suddetta sanzione è inflitta dal docente in servizio nella classe e annotata sul registro di classe per :
 1. azioni di disturbo delle lezioni,
4. Sanzioni inflitte dal Dirigente:
 - b) ammonizione del Dirigente Scolastico
 Infrazioni commesse. La suddetta sanzione è inflitta dal Dirigente Scolastico con annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori per:
 1. reiterate azioni di disturbo delle lezioni;
 2. gravi offese verbali a compagni, docenti e altri operatori;
5. Sanzione inflitta dal Dirigente Scolastico:
 - a) allontanamento dalle lezioni per il giorno in cui è rilevata l'infrazione e affidamento del compito dell'ammonizione ai genitori;
 Infrazioni commesse. La suddetta sanzione è inflitta dal Dirigente Scolastico per:

1. uso non conforme alle regole del telefono cellulare;

2. furti o danneggiamenti di materiali e suppellettili della scuola o dei compagni o di terzi;

Qualunque sanzione irrogata per responsabilità personale in furto o in danneggiamenti di materiali e suppellettili della scuola o di oggetti dei compagni o di terzi, comporta sempre il risarcimento dei danni arrecati alla scuola o alle persone.

art. 13 - Scuola dell'Infanzia

1. A tutte le mancanze rilevabili a carico di bambini e bambine della scuola dell'infanzia si fa fronte con forme adeguate di richiamo verbale coinvolgendo i genitori nelle azioni di informazione di responsabilizzazione dei minori.

art. 14 - Norme Comuni

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
2. Le sanzioni per mancanze disciplinari devono essere ispirate al principio della responsabilità individuale, della finalità educativa, della trasparenza e della proporzionalità.
3. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni: contro le sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.
4. I docenti della classe possono associare alla sanzione disciplinare una sanzione accessoria coerente con l'infrazione commessa e finalizzata a far riflettere lo studente sulla gravità del gesto compiuto.
5. Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, l'Istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. La persona che individua la mancanza disciplinare o ne viene a conoscenza deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
7. Il Consiglio di Classe/Interclasse in sede di scrutinio intermedio e finale, tiene conto delle sanzioni inflitte nell'espressione del giudizio relativo al comportamento.
8. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento ai principi e alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al D.P.R. 24.6.1998 n. 249 come modificato e integrato dal D.P.R. 21.11.2007 n. 235.

PARTE V: NORME SULL'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

art. 15 - Norme sull'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici

1. VISTA la c.m 362/98, è fatto divieto assoluto di usare il telefono cellulare in classe durante l'orario di lezione
2. Gli alunni della Scuola Primaria non porteranno il cellulare a scuola se non in casi eccezionali e previo accordo tra tutti i docenti della classe e i genitori che dovranno dare l'autorizzazione.
3. Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, all'inizio della prima ora di lezione, devono porre i cellulari spenti nell'apposito contenitore, predisposto nelle varie aule sin dall'inizio dell'anno scolastico.
4. I docenti sequestreranno il cellulare se usato durante le ore di lezione e lo stesso sarà restituito al termine delle lezioni al genitore, a tal fine, convocato.
5. Gli alunni potranno usare in classe, rispettando scrupolosamente le indicazioni fornite dal docente, i propri smartphone, a ipod, tablet e portatili (METODO BYOD- Bring Your Own Device) per attività didattiche.
6. Il personale docente e non docente è tenuto a vigilare sulla piena osservanza, da parte degli alunni, delle norme contenute nel presente articolo. Qualora il medesimo personale rilevi la violazione delle sopracitate disposizioni da parte degli alunni, è tenuto a darne segnalazione tempestiva al Dirigente Scolastico ovvero al Collaboratore Vicario, ai fini della irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste.
7. All'interno degli edifici scolastici, le registrazioni sonore, ovvero riprese fotografiche o filmiche di persone e/o situazioni con la presenza di persone, possono essere effettuate esclusivamente con l'autorizzazione e sotto la diretta e costante sorveglianza del docente per scopi esclusivamente didattico-formativi attinenti alla vita della classe interessata, a condizione che siano rispettate le seguenti regole previste dal Codice di tutela della privacy:
 - a) la raccolta di immagini fotografiche e filmiche nonché la registrazione di suoni sono consentite quando i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili anche indirettamente;
 - b) la raccolta di immagini fotografiche e filmiche nonché la registrazione di suoni, anche riferite a soggetto identificabile, sono consentite esclusivamente per uso personale di colui che le ha raccolte, il quale rimane, comunque, sempre responsabile della loro custodia;
 - c) la raccolta di immagini fotografiche e filmiche nonché la registrazione di suoni riferite a soggetto identificabile è vietata quando è seguita dalla diffusione in via sistematica verso terzi, tramite qualunque forma di divulgazione, ivi compresa Internet. Tale divieto è particolarmente tassativo quando i dati personali, e tra questi anche la sola immagine di una persona, comprendono anche dati sensibili (*cioè relativi a: stato di salute- vita sessuale – condizione giudiziaria – origine razziale ed etnica – convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere – opinioni politiche – adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale*) della persona interessata;
 - d) la raccolta di immagini fotografiche e filmiche nonché la registrazione di suoni riferite a soggetto identificabile ed ai suoi dati personali, destinata all'uso personale e alla diffusione in via sistematica verso terzi con qualsivoglia mezzo può avvenire soltanto dopo che la persona interessata o in caso di minori, i genitori o chi esercita la potestà, abbia espresso il suo consenso all'utilizzo e, in particolare, alla divulgazione dei suoi

dati;

e) nel caso di raccolta di dati di cui alla precedente lettera d) che comprenda dati personali sensibili, colui che raccoglie i dati deve:

- informare la persona interessata sulle modalità e sulle finalità della divulgazione dei dati – sul diritto di cancellazione dei dati o di loro trasformazione in forma anonima – sugli estremi identificativi di chi raccoglie i dati;
- acquisire in forma scritta il consenso della persona interessata al trattamento dei dati.

f) Non è mai consentita la divulgazione di dati sullo stato di salute della persona interessata.

8. Il personale docente e non docente è tenuto ad osservare tutte le disposizioni contenute nel presente articolo.

9. A chi non osserva la disposizione di cui al precedente comma 7:

- lettera d) è comminata dal Garante della privacy una sanzione amministrativa il cui importo è definito dal garante con specifico provvedimento normativo.
- lettera e) è comminata dal Garante della privacy una sanzione amministrativa il cui importo è definito dal garante con specifico provvedimento normativo
- lettera f) è comminata dal Garante della privacy una sanzione amministrativa il cui importo è definito dal garante con specifico provvedimento normativo.

10. L'inosservanza da parte degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado della disposizione di cui al precedente comma 1 configura infrazione disciplinare ed è punita con la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni del giorno in cui è rilevata l'infrazione. La reiterazione della predetta infrazione disciplinare è punita con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni.

L'inosservanza da parte degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado della disposizione di cui al precedente comma 7 configura infrazione disciplinare ed è punita con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a tre giorni. La reiterazione della predetta inosservanza è punita con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni.

PARTE VI: ORGANO DI GARANZIA

ART. 16 Modalità di irrogazione delle sanzioni.

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente ovvero per iscritto.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite contestazione di addebito scritta. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'Organo Collegiale con l'invito a prendervi parte, anche con lo studente.
3. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d'Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà alla funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
4. Gli Organi Collegiali sanzionano anche senza aver acquisito, nei termini assegnati, le giustificazioni da parte dello studente.
5. L'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni può prevedere, a discrezione dell'Organo che irroga la sanzione:
 - a) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche
 - b) l'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche
 - c) l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche curricolari
 - d) l'esclusione da attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola, come visite, viaggi e simili.
6. Su proposta del Consiglio di Classe ovvero del Consiglio d'Istituto, per le sanzioni di relativa competenza, può essere offerta allo studente, su richiesta di quest'ultimo, la possibilità di convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica.
7. In caso di sanzione con sospensione, sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
8. Ogni sanzione irrogata sarà eseguita allo scadere del termine previsto per l'impugnativa all'organo di garanzia, salva diversa decisione del Consiglio d'Istituto, che tiene conto dei singoli casi esaminati.

art. 17 - Organo di Garanzia interno

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di Garanzia interno, che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dall'acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo dell'Istituto). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
2. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da quattro genitori, tre di Melendugno e uno di Borgagne, individuati dai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe, di Interclasse e Intersezione della rispettiva sede, al loro interno, e da quattro docenti, tre in servizio a Melendugno e uno in servizio a Borgagne, designati dal Consiglio d'Istituto. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente, che subentrerà al membro titolare, in caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest'ultimo.

3. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia è annuale e viene effettuata da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 10 novembre di ciascun anno scolastico. Fino alla nuova designazione dei propri componenti, l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.
4. L'Organo di Garanzia interno decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 18 - Regolamento dell'Organo di Garanzia.

5. Qualora chi vi abbia interesse avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
6. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Non sono valide le sedute in cui manchi la rappresentanza dei docenti o dei genitori. Per la validità delle deliberazioni è richiesto almeno il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio. L'astensione non influisce sul conteggio dei voti favorevoli o contrari.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Garanzia finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.
10. L'esito del ricorso nonché la motivazione che lo ha determinato vanno comunicati per iscritto all'interessato.

Art. 19 - Organo di Garanzia Regionale.

1. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale di Bari è istituito l'Organo di Garanzia Regionale con il compito di fornire al Direttore del predetto ufficio parere vincolante sui reclami, proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto.
2. L'Organo di Garanzia Regionale è composto, per la scuola secondaria di 1° grado, dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che lo presiede, da tre genitori e da tre docenti designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e dura in carica due anni scolastici.
3. I reclami di cui al comma precedente sono proposti alla Direzione dell'Ufficio Scolastico

Regionale – Organo di Garanzia Regionale – entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione dell’Organo di Garanzia interno ovvero dallo spirare del termine di decisione di cui all’ultimo periodo del precedente comma 8.

4. L’Organo di Garanzia Regionale, esclusivamente sulla base della documentazione o di memorie scritte acquisite, fornisce, entro trenta giorni dall’acquisizione del reclamo, un parere vincolante al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, in merito alla legittimità del provvedimento disciplinare esaminato ovvero delle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Qualora entro tale termine l’organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

PARTE VII: NORME RELATIVE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

art. 20 - Norme relative alla dematerializzazione degli atti amministrativi (Decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n° 82)

1. Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all'interno dei processi di riforma della gestione dell'attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze.
2. Ai sensi della normativa citata, tutte le Amministrazioni e quindi anche la scuola devono applicare la norma, pertanto, tutte le comunicazioni, devono essere effettuate attraverso l'utilizzo della posta elettronica e l'utilizzo del sito internet istituzionale dell'Istituto www.icsmelendugno.edu.it

PARTE VIII: FORMAZIONE CLASSI

Art. 21 - Criteri formazione classi

1. La formazione delle classi deve essere effettuata in modo da :
 - a) favorire la crescita e la maturazione degli alunni e quindi favorire nuove amicizie e la conoscenza di realtà diverse da quelle acquisite;
 - b) costituire gruppi che siano, in piccolo, uno spaccato della società e quindi al loro interno eterogenei;
 - c) garantire l'omogeneità tra sezioni parallele.
2. Le famiglie possono esprimere eventuali richieste che saranno esaminate e, nel caso, soddisfatte compatibilmente con i criteri generali indicati di seguito.

art. 22 - Criteri di formazione delle sezioni di Scuola dell'Infanzia

1. Nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri:
 - a) equità numerica tra i sessi;
 - b) pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita;
 - c) equa distribuzione nelle sezioni dei bambini problematici e dei casi sociali rilevati o segnalati;
 - d) inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli;
 - e) i bambini anticipatori saranno accettati solo nei limiti dei posti disponibili e se hanno raggiunto un'adeguata autonomia anche nelle funzioni primarie.
2. In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno portatore di handicap.
3. Le iscrizioni nel corso dell'anno seguono il criterio dell'equilibrio numerico degli alunni frequentanti nelle sezioni e la valutazione, a cura del Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti interessati, dell'eventuale problematicità dei soggetti inseriti e da inserire.

art. 23 - Criteri di formazione delle classi di Scuola Primaria

1. Prioritariamente i bambini saranno inseriti nelle diverse sezioni in ragione del tempo scuola scelto dalla famiglia (tempo normale 27 ore o tempo pieno 40 ore).
2. Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri:
 - a. suddividere in modo equilibrato secondo genere maschile / femminile;
 - b. suddividere equamente i bambini per età (1° semestre e 2° semestre di nascita);
 - c. suddividere equamente i bambini per periodo di frequenza alla scuola dell'infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni);
 - d. distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana;
 - e. dividere gli alunni provenienti da diverse scuole dell'infanzia, mantenendo però all'interno della classe almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza o tutti se non più di tre.
3. Per garantire l'eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali, nella formazioni delle classi va tenuto conto del parere delle insegnanti di scuola dell'infanzia e di eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica riguardo:
 - livelli di competenze raggiunti;
 - personalità e aspetti comportamentali,
 - abbinamenti di bambini per l'inserimento nello stesso gruppo
 - distribuzione equa nelle classi dei casi problematici.

4. Le richieste dei genitori saranno prese in considerazione compatibilmente con i criteri indicati, in assenza di eventuale parere contrario delle insegnanti di scuola dell'infanzia.
5. Nelle classi parallele assegnate allo stesso team di docenti, sono possibili scambi tra alunni, in base a criteri di equilibrio qualitativo e di funzionalità didattica, per iniziativa degli insegnanti purché siano stati preventivamente avvisati i genitori e sia stata adeguatamente motivata la scelta al Dirigente Scolastico.
6. Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il criterio dell'equilibrio numerico e sono disposte dal Dirigente Scolastico sentito il parere dei docenti interessati. L'assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri:
 - a) verifica di disponibilità di posti nella scuola richiesta dalla famiglia;
 - b) assegnazione dell'alunno alla classe meno numerosa, tenuto conto di eventuali situazioni problematiche e sentiti gli insegnanti coinvolti.

art. 24 - Criteri di formazione delle classi di Scuola Secondaria di 1° grado

1. Prioritariamente gli alunni saranno inseriti nelle diverse sezioni in ragione del tempo scuola scelto dalla famiglia (tempo normale 30 ore o tempo pieno 36 ore).
2. Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri:
 - a) suddividere in modo equilibrato secondo genere -maschile / femminile- ed età;
 - b) formare gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite al termine della scuola primaria, tenendo conto, anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola primaria e/o degli elementi segnalati dai relativi docenti, di:
 - alunni con problemi cognitivi, comportamentali, di relazione;
 - comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti;
 - rendimento scolastico nelle varie discipline;
 - competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati nel corso della scuola primaria;
 - potenzialità da sviluppare;
 - c) separare, per evitare un'eccessiva dipendenza l'uno dall'altro, gli alunni con eventuali legami di parentela;
 - d) distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana;
 - e) dividere gli alunni provenienti da diversi comuni/scuole primarie, mantenendo all'interno della classe gli alunni provenienti dallo stesso comune se in numero pari o inferiore a tre e comunque almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza;
 - f) inserire, se possibile, un solo portatore di handicap per classe.
3. Eventuali spostamenti tra classi prime richieste dai genitori o proposte dai docenti saranno effettuati dal dirigente scolastico sentite le motivazioni addotte dai proponenti dopo aver consultato i docenti delle classi interessate..
4. In caso di riorganizzazione delle classi non iniziali con sdoppiamento o accorpamento, si procederà in modo da limitare al massimo i disagi agli studenti e conseguire risultati ottimali nell'organizzazione dell'attività didattica, dell'orario delle lezioni e dell'assegnazione dei docenti alle classi, rispettando, nei limiti del possibile, le richieste degli allievi e la continuità didattica.

PARTE IX: REGOLAMENTO INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

Art. 25 - Regolamento incontro Scuola Famiglia scuola secondaria

1. All'ingresso della scuola, i ragazzi del comitato di accoglienza guidano i genitori per facilitare loro nella ricerca degli insegnanti;
2. Ogni genitore verrà registrato in una tabella disposta all'entrata delle singole aule e gestita dagli studenti;
3. Ad ogni studente è assegnato un docente; l'alunno/a avrà a disposizione un apposito banco con penna e fogli.
4. I genitori prenoteranno il numero di successione e l'alunno registrerà la presenza sul foglio;
5. Qualora il loro numero sia stato superato hanno comunque il diritto di conferire con il docente non appena si sarà liberato dal genitore che precedeva. In tal modo a tutti i genitori è garantito il rispetto di precedenza in ragione dell'orario di arrivo;
6. Al fine di rendere il più snello possibile l'incontro, gli studenti avranno cura di informare i genitori di eventuali spostamenti possibili su docenti che abbiano terminato la loro fila;
7. Si prega di rispettare gli orari prestabiliti dal Dirigente Scolastico ;
8. Ogni inosservanza verrà segnalata alla Dirigente che provvederà opportunamente.
9. Ogni richiesta verrà soddisfatta dagli alunni che collaboreranno per rendere efficiente il servizio.

PARTE X: USO EXTRAISTITUZIONALE DELLA SCUOLA

art. 26 - Uso extraistituzionale della Scuola

1. L'edificio scolastico, l'area di sua pertinenza, le attrezzature tecnico-scientifiche e i sussidi didattici della scuola sono beni costituiti presso ciascuna delle cinque sedi scolastiche, oltre che per i fini istituzionali, anche a vantaggio della collettività sociale, per iniziative di tipo integrativo e complementare alle attività propriamente scolastiche, che concorrano a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. La fruizione delle strutture edilizie in cui sono allocate le cinque scuole dipendenti dall'istituto e dei beni patrimoniali che in esse sono disponibili avviene al di fuori degli orari in cui si svolgono le attività istituzionali della scuola, secondo le norme contenute nel D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 e successive modifiche e integrazioni ed in base a formale autorizzazione del Comune di Melendugno previo parere del Consiglio d'Istituto.
3. Il regolamento contenuto nel citato D.P.R. n. 567/96 può essere integrato da norme deliberate dal Consiglio d'Istituto per le specificità relative agli edifici, alle condizioni organizzative ed alle esigenze di ciascuna delle cinque sedi scolastiche ovvero in conformità ad eventuali convenzioni stipulate con l'Amministrazione comunale di Melendugno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI